

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 23 luglio 2026 - n. 10002

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) - Approvazione del Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) - Intervento SRA30 - Benessere animale - Prima versione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- la Direttiva 1998/58/CE del 20 luglio 1998 «Protezione degli animali negli allevamenti»;
- la Direttiva 2008/119/CE del 18 dicembre 2008 «Norme minime per la protezione dei vitelli»;
- la Direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008 «Norme minime per la protezione dei suini»;
- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Il Regolamento (UE) 2022/127 del 07 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (UE) 2022/128 del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commis-

sione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115;
- il Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Visti:

- la Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 finale della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico (PSP) della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale s.m.i.;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il d.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;
- il d.lgs. n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii. e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis;
- il d.lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini»;
- il d.lgs. n. 126 del 7 luglio 2011 «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli»;
- legge n. 194 del 1° dicembre 2015 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;
- Il d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Il d.lgs. n. 18368 dell'8 giugno 2022 «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»;
- Il decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) 2021/2116»;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia» s.m.i. e relativi allegati;
- la d.g.r. n. 4149 del 31 marzo 2025 «PAC 2023-2027 - regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013» e ss.mm.ii.;

- il d.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e ss.mm.ii.;
- il d.m. 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I& R);
- il d.m. MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 410739 del 4 agosto 2023 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità»;
- il d.m. MASAF del 31 gennaio 2024 «Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.lgs. 23 novembre 2023 - n. 188: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- la d.g.r. n. 4149 del 31 marzo 2025 «Regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di Gestione

obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del reg. (UE) n. 1306/2013;

Viste le seguenti circolari di AGEA Coordinamento:

- n. 0026280 del 28 marzo 2025 «Domanda unificata interventi SIGC-campagna 2025.»
- n. 0050746 del 23 giugno 2025 «Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System-AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2016-Campagne 2025 e seguenti»;
- n. 0055204 del 9 luglio 2025 «Procedura di selezione del campione per l'anno di domanda 2025 e seguenti per gli interventi soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità»;

Visti

- il decreto n. 5638 del 17 aprile 2025 recante «Approvazione delle linee guida per il controllo delle clausole di elusione ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 2021/2116»;
- il decreto n. 16008 del 11 novembre 2025 avente ad oggetto «Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Intervento SRA30 «Benessere animale». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Anno 2026»;
- il decreto n. 6402 del 15 maggio 2026 che integra il decreto n. 16008/2025 e proroga i termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento per il 2026 per l'intervento SRA30 «Benessere animale» dello Sviluppo Rurale;

Visto il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) - Intervento SRA30 - Benessere animale (prima versione)», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare il Manuale operativo di cui al punto precedente;

Visti

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Richiamati altresì:

- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/113 Seduta del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»;
- la d.g.r. n. XII/546 del 3 luglio 2023 «VIII Provvedimento Organizzativo» che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura;
- la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023», che assegna dal 15 luglio 2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura - Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepito le premesse, cui si rinvia integralmente,

DECRETA

1. di approvare il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di ge-

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2026

stione (SRA) – INTERVENTO SRA30 – Prima versione», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Tafuro

_____ • _____

**Regione Lombardia**

Organismo Pagatore Regionale

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO
STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE
LOMBARDIA**

**MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN
MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI
GESTIONE (SRA)**

INTERVENTO SRA30 – BENESSERE ANIMALE

Edizione	Data di riferimento
1 - Prima versione	24/07/2026

Indice

PARTE GENERALE	
1 CONTENUTI E SOGGETTI COINVOLTI.....	
1.1 Scopo e contenuto del manuale.....	
1.2 Soggetti coinvolti.....	
2 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI / AZIONI	
2.1 Scopo degli interventi.....	
2.2 Cosa viene finanziato.....	
2.3 Beneficiari ammessi.....	
2.4 Forma di aiuto	
3 PRINCIPI GENERALI	
3.1 Obiettivi dei controlli	
3.2 Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).....	
3.3 Fascicolo Aziendale e Fascicolo Grafico	
3.4 Modalità e tempi per l'erogazione del premio	
4 CONTROLLI E ISTRUTTORIE.....	
4.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento.....	
4.2 Controlli amministrativi	
4.2.1 <i>Controlli incrociati nell'ambito del SIGC</i>	
4.2.2 <i>Controlli incrociati e doppio finanziamento tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni.....</i>	
4.3 Controlli tramite AMS e controlli in loco.....	
4.3.1 <i>Selezione del campione.....</i>	
4.3.2 <i>Preavviso dei controlli in loco.....</i>	
4.3.3 <i>Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non in AMS.....</i>	
4.3.4 <i>Controlli per l'identificazione dei possibili casi di elusione.....</i>	
4.3.5 <i>Organizzazione e svolgimento del controllo in loco.....</i>	
4.3.6 <i>Svolgimento delle verifiche in campo.....</i>	
4.3.7 <i>Relazione di controllo</i>	
5 CONTROLLI TRASVERSALI ALL'INTERVENTO SRA30.....	
5.1 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità rafforzata.....	
5.2 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità sociale.....	
5.3 Controlli in loco sul rispetto dei requisiti minimi relativi al benessere animale (RM BA)	
5.4 Controlli sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione	
6 ISTRUTTORIA DI CONTROLLO	
7 ISTRUTTORIA DI SALDO	
8 ESITI DEI CONTROLLI.....	
8.1 Riesame.....	
8.2 Sanzioni amministrative	

9	DOMANDE DI MODIFICA O RITIRO E DOMANDE DI RETTIFICA
10	NORMATIVA E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI RIFERIMENTO
	PARTE SPECIFICA
11	ALLEGATI.....
11.1	Allegato 1 - Checklist dei controlli in loco
	<i>INTERVENTO SRA 30 – Benessere animale</i>
11.2	Allegato 2 - Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA)
11.3	Allegato 3 – Relazione di controllo in loco

PARTE GENERALE

1 CONTENUTI E SOGGETTI COINVOLTI

1.1 Scopo e contenuto del manuale

Il presente Manuale mira a precisare le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per le Domande riguardanti la programmazione 2023-2027 del Reg. (UE) 2021/2115, presentate a partire dal 2026, previste dal “Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027” della Regione Lombardia e relative agli “Interventi di sostegno in materia di Ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (SRA), intervento “SRA30 – Benessere animale” ai sensi dell’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115.

Il Manuale è articolato in una prima parte dedicata alle condizioni generali e una seconda parte contenente le Schede di Intervento specifiche della SRA 30, che forniscono ulteriori dettagli e chiarimenti in relazione alle caratteristiche di ciascun Intervento.

Il presente Manuale sarà aggiornato nel caso in cui eventuali nuove disposizioni dovessero incidere sul contenuto dello stesso, altrimenti sarà considerata valevole anche per successive edizioni dei medesimi interventi.

1.2 Soggetti coinvolti

Per gli interventi SRA sono coinvolti i seguenti soggetti:

- **Organismo Pagatore della Lombardia (OPR)**: responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) per tutte le domande di sostegno/pagamento e dell’istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle domande di pagamento presentate a partire dal 2° anno di impegno;
- **Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA) - Struttura SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITA’**: responsabile del procedimento fino all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- **Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA) - Autorità di Gestione Regionale (AdGR)**: responsabile della definizione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia e supporto per la predisposizione del bando e relative analisi informatiche;
- **Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)**: organismo di coordinamento nazionale;
- **Sedi provinciali della DGA - Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio**: Organismi delegati da OPR per lo svolgimento dei controlli in loco relativi agli impegni degli interventi e dell’istruttoria di saldo delle domande di pagamento.
- **Organismi Delegati** per lo svolgimento dei controlli di condizionalità: AFCP/Provincia di Sondrio, DG Welfare, AGEA, IZSLER.

2 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI / AZIONI

2.1 Scopo degli interventi

Gli interventi di sviluppo rurale della Regione Lombardia relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) promuovono l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse.

In particolare, l’intervento “SRA30 - Benessere animale”, oggetto del presente manuale, prevede un sostegno a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a migliorare le condizioni di allevamento delle specie oggetto d’intervento, oltre gli standard delle norme obbligatorie vigenti.

2.2 Cosa viene finanziato

Gli interventi SRA finanziano gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad uno o più degli interventi e/o azioni previste.

2.3 Beneficiari ammessi

Sono ammessi gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti

Il beneficiario è unicamente il detentore di allevamenti bovini e suini. In caso di soccida, il beneficiario è il soccidario.

2.4 Forma di aiuto

Il sostegno consiste in un pagamento annuale, calcolato sulle Unità di Bestiame Adulto (UBA), per compensare l'allevatore dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall'adesione agli impegni previsti dal presente bando. **Gli importi dei premi sono diversificati a seconda della specie animale e dell'orientamento produttivo** che il beneficiario richiede in domanda.

3 PRINCIPI GENERALI

3.1 Obiettivi dei controlli

I controlli, amministrativi e in loco, hanno l'obiettivo di consentire la verifica dell'esattezza e completezza dei dati contenuti nella domanda, il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

I controlli sono realizzati nell'ambito del sistema integrato, di gestione e controllo (SIGC).

Come previsto dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2116/2021, il SIGC si articola in più sistemi di elementi informativi, come di seguito elencati:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

3.2 Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)

Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), che contiene gli elementi territoriali stabiliti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1172/2022, viene utilizzato nell'esecuzione dei controlli amministrativi nell'ambito della campagna di riferimento e per la verifica di eventuali inadempienze sulle annualità precedenti.

L'aggiornamento del Sistema è effettuato sulla base delle nuove ortofoto realizzate a cadenza triennale da AGEA e in considerazione di tutte le informazioni disponibili ogni anno derivanti dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio delle superfici.

3.3 Fascicolo Aziendale e Fascicolo Grafico

Il fascicolo aziendale è costituito dal fascicolo alfanumerico informatizzato e dal "Fascicolo Grafico", a sua volta composto dalla Consistenza Terreni Grafica (CG) e dal Piano di Coltivazione Grafico (PCG).

Il Fascicolo Grafico rappresenta la base di riferimento del sistema di presentazione delle domande di aiuto SIGC e deve essere aggiornato dall'azienda prima della presentazione della domanda.

In esso deve essere dichiarata tutta la superficie in conduzione dell'azienda e la mancata dichiarazione di superfici in conduzione comporta l'applicazione di una sanzione, disposta dall'articolo 6 del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, da parte dell'Organismo pagatore.

Pertanto, anche per gli interventi basati sugli animali, le domande devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale relativo all'anno campagna di riferimento, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura previsto dal bando. Infine, prima della presentazione della domanda, è obbligo del beneficiario allineare le informazioni del fascicolo aziendale con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

3.4 Modalità e tempi per l'erogazione del premio

L'erogazione dei contributi, in base all'esito delle istruttorie di saldo e dei controlli in loco, è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) completati i controlli amministrativi e in loco previsti.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, nonché il recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Per la disciplina dei controlli in materia di certificazioni antimafia si rinvia al "Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento" approvato con decreto n. 14036 del 23/09/2024, consultabili sul sito dell'Organismo Pagatore al link <https://ue.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-pagamenti>.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Organismi pagatori eseguono i pagamenti relativi al saldo nell'ambito degli interventi di Sviluppo Rurale non prima del 1° dicembre dell'anno campagna.

I pagamenti possono essere preceduti dall'erogazione di un anticipo, che deve avvenire dopo il 15 ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno campagna.

4 CONTROLLI E ISTRUTTORIE

4.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento

Le domande presentate e validate nel sistema informativo SISCO sono sottoposte ai controlli di ammissibilità, che rientrano nella competenza della DGA.

La verifica del mantenimento delle condizioni, per la quale OPR si avvale delle Strutture AFCP/ Provincia di Sondrio, è svolta in concomitanza con le istruttorie di saldo e controllo in loco, si focalizza sui medesimi contenuti oggetto dell'istruttoria di ammissibilità di competenza dalla DGA e prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di istruttoria di ammissibilità della domanda e delle relative check list.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo a conclusione delle istruttorie, gli uffici AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti il Verbale informando le aziende della possibilità di presentare agli AFCP/Provincia Sondrio entro dieci giorni dal ricevimento, memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90, tramite PEC.

Le motivazioni in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni, dovranno essere riportate in un Verbale conclusivo e l'esito di tale esame dovrà essere comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio conclusivo, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria di ammissibilità compiuta.

L'istruttoria diventa definitiva solo a seguito dell'approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità con provvedimento del responsabile di intervento della DGA.

4.2 Controlli amministrativi

Il 100% delle domande presentate è sottoposto ogni anno da OPR ai controlli amministrativi.

In generale, i controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare, in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici e ricorrendo anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- assenza di un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali e tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni;
- rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti agli interventi;

4.2.1 Controlli incrociati nell'ambito del SIGC

Nella categoria dei controlli amministrativi rientrano specifiche verifiche che consentono la rilevazione in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici di eventuali inadempienze.

Tali verifiche consistono nei controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e hanno l'obiettivo di presiedere alla gestione amministrativa delle domande di pagamento e di integrare il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co.) e il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a. Controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole e ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali. In particolare, i dati inseriti nella domanda in fase di compilazione vengono incrociati:
 - con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
 - con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
 - con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
 - con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe.
- b. Controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di Intervento, come al precedente punto.
- c. Incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità (BDN) e con i dati inseriti in ClassyFarm

Su Sis.Co., a supporto delle suddette verifiche, sono disponibili tutti i dati e le informazioni, alcuni provenienti anche dalle banche dati di diverse Amministrazioni Pubbliche di seguito elencate, collegate a Sis.Co.:

- Registro Imprese della Camera di Commercio;
- Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
- Catasto Terreni dell'Agenzia delle Entrate;
- Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN).

4.2.2 Controlli incrociati e doppio finanziamento tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni

I controlli amministrativi comprendono anche le adeguate verifiche incrociate per l'individuazione e gestione di eventuali casi di doppio finanziamento e di sovrapposizione degli impegni, come previsto dall'art. 36 del Reg. UE n. 2021/2116.

L'Autorità di gestione regionale definisce, con apposite linee guida, l'elenco degli impegni sovrapposti e l'entità delle riduzioni applicabili.

In particolare, l'intervento SRA30 per le stesse UBA è cumulabile esclusivamente con:

- l'intervento SRA14 - "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità"

oppure

- l'ECOSHEMA 1 Livello 1 - "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale".

Pertanto, gli allevamenti di bovini e suini che aderiscono all'intervento SRA30 non possono beneficiare del premio ECOSHEMA 1 livello 2 "Adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale - SQNBA".

È, invece, possibile aderire all'intervento SRA30 e all'ECOSHEMA 1 livello 2 **nel caso in cui le UBA appartengano a specie diverse oppure alla stessa specie ma con codice allevamento diverso.**

Qualora un'azienda non rientri nelle caratteristiche di cui sopra e presenti contemporaneamente una domanda per l'intervento SRA30 e una domanda per la DU, **al richiedente non sarà riconosciuto il premio per l'intervento SRA30.**

4.3 Controlli tramite AMS e controlli in loco

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

AGEA definisce la controllabilità delle singole Condizioni di ammissibilità (ELCO) e mette a disposizione degli Organismi pagatori la relativa matrice, che può essere integrata tenendo conto delle deroghe o delle integrazioni intervenute nella definizione degli ELCO a livello territoriale.

A partire dal 2024, alcuni impegni degli Interventi SRA sono assoggettati al Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS). L'AMS è un sistema di monitoraggio automatico delle superfici che, utilizzando i dati di osservazione satellitare (*Copernicus*), i dati GIS provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (LPIS) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto *geotag*, nonché le ortofoto da Refresh, le immagini VHR o HHR (ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173) verifica automaticamente in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici, l'esercizio di un'attività agricola sulle parcelle oggetto di dichiarazioni da parte degli agricoltori, attraverso un sistema di indicatori, costituendo altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

La combinazione delle diverse informazioni ricevute dagli elementi sopra descritti consente al Sistema di avviare il processo di monitoraggio che consiste in una serie di procedure automatiche che prevedono di calcolare l'indice della vegetazione NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*). L'NDVI è in grado di identificare le diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole attraverso l'analisi del livello di vigoria della coltura ed è per questo che è il principale indicatore da satellite della presenza di vegetazione sulla superficie terrestre e del suo evolversi nel tempo.

I valori medi assunti da questo indice nei diversi periodi consentono di determinare la presenza (o l'assenza) di determinati fenomeni che avvengono nel corso dell'anno negli appezzamenti dichiarati dalle aziende agricole, al fine di determinare se quanto rilevato sia congruente con quanto dichiarato dal produttore, nell'ambito degli interventi richiesti a premio che rientrano tra quelli che l'Italia ha deciso di "monitorare" per la campagna 2026. Sulla base dell'analisi dei valori di questi indici spettrali, a ciascun appezzamento dichiarato viene assegnata una bandierina di colore differente:

- Bandierina verde: parcella ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- Bandierina gialla: parcella potenzialmente ammissibile a determinate condizioni (esito non conclusivo);
- Bandierina rossa: parcella non ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- Bandierina bianca: esito non presente in quanto il periodo del ciclo fenologico della coltura della parcella interessata non è concluso.

Gli impegni relativi alla SRA30 (ad eccezione di alcune voci relative ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione in merito ai quali si rimanda all'apposito

capitolo del presente manuale), non sono verificabili tramite AMS; tali impegni verranno verificati attraverso i controlli in loco, fermo restando le verifiche amministrative sul 100% delle domande.

Il controllo in loco per la verifica degli impegni specifici di Intervento è di competenza di OPR che lo effettua avvalendosi delle Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio, quali Organismi Delegati (OD).

4.3.1 Selezione del campione

Il campione delle aziende sottoposte ai controlli riguardanti l'intervento SRA 30 – Benessere animale” è estratto con le seguenti modalità:

- il 25% del numero minimo di beneficiari è selezionato in modo casuale fra tutti i beneficiari;
- il restante 75% del numero di beneficiari è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi fra tutti i beneficiari.

Il campione deve riguardare, in ogni caso, almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di sostegno e almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di sostegno.

La popolazione di riferimento è costituita dalle domande validamente presentate dai beneficiari.

Agea Coordinamento, individua, con propria circolare, i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo.

È facoltà di OPR valutare l'estrazione di un campione anticipato che sarà in seguito oggetto di integrazione fino al raggiungimento della percentuale stabilita per ciascun Intervento.

Possono essere direttamente selezionate a formare il campione anche le domande per le quali le Amministrazioni competenti segnalano la necessità di operare un controllo sulla base di elementi rilevati nell'ambito dei controlli relativi ad altre domande di contributo presentate dal medesimo beneficiario o dall'emergere di elementi di dubbio durante i controlli amministrativi.

Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, a firma del Dirigente competente, nel quale sono specificati nel dettaglio i criteri di rischio adottati.

OPR provvede a comunicare ad ogni Organismo Delegato interessato le domande estratte da controllare e, nel caso delle domande rientranti nel campione di rischio, fornisce evidenza dei motivi alla base della selezione di ciascun beneficiario.

OPR, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

Qualora si verifichi la circostanza per cui un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dall'Intervento prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo prevista, l'OD è tenuto a comunicare tale posizione ad OPR, che provvederà, ove necessario, alla sostituzione con altra azienda o altro beneficiario ammesso per lo stesso Intervento.

4.3.2 Preavviso dei controlli in loco

I controlli in loco sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

Il preavviso del controllo, se effettuato, deve avvenire tramite PEC e le modalità e la data del preavviso devono essere documentate nella Relazione di controllo e deve esserne tenuta copia.

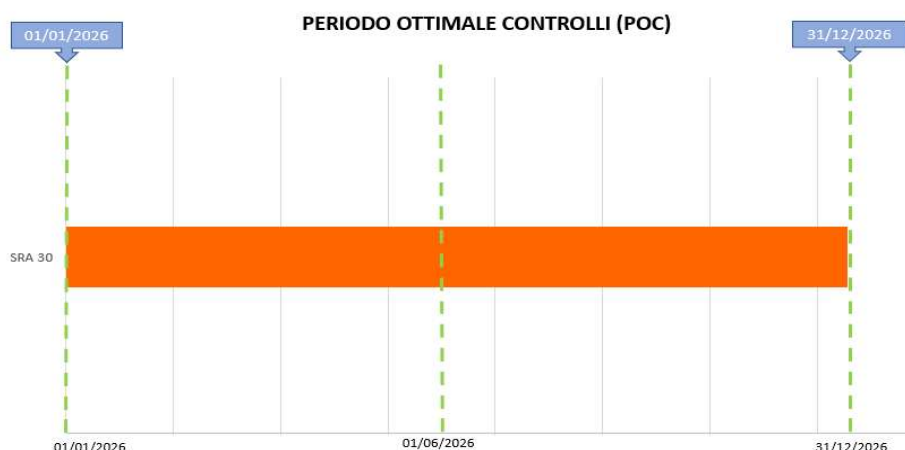
4.3.3 Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non in AMS

La tempistica con cui si consiglia di eseguire il controllo è quella riportata nella tabella successiva (TAB.2) e ricade nel Periodo Ottimale di Controllo (POC), ovvero quando sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi.

Il controllo in loco deve essere svolto, comunque, entro l'anno solare in cui è stata presentata la domanda.

TAB.2 PERIODO OTTIMALE DI CONTROLLO (POC)

INTERVENTO	INIZIO	FINE
SRA 30	1° settembre	31 dicembre



4.3.4 Controlli per l'identificazione dei possibili casi di elusione

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 Reg. (UE) 2116/2021 ai sensi del quale *"Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure **effettive e proporzionate** per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali **sia accertato** che hanno creato **artificialmente** le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione"*.

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di **tutela degli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2116/2021.

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, con Decreto n° 5638 del 17.04.2025 ha approvato le **"LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLE CLAUSOLE DI ELUSIONE ai sensi dell'art.62 del Reg UE 2021/2116"**.

Le linee guida prevedono che, tramite la valutazione di indicatori di rischio (*red flags*) di tipo trasversale e specifico, vengano selezionati e identificati possibili casi di elusione sui quali procedere all'esecuzione di approfondimenti sulla base del numero e tipologia di red flags riscontrati positivi. Si rimanda al decreto di cui sopra per ulteriori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dei controlli delle clausole di elusione.

4.3.5 Organizzazione e svolgimento del controllo in loco

Il controllo in loco viene svolto secondo le modalità descritte nel presente Manuale.

Al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni e delle responsabilità, il funzionario che esegue il controllo di ammissibilità della domanda di sostegno dev'essere diverso da quello che svolge il controllo in loco della stessa domanda.

Tutte le attività e i controlli dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visterà i verbali elaborati (istruttoria, controllo in loco).

Le verifiche da realizzare nell'ambito del controllo in loco si sostanziano in:

- verifiche di carattere documentale;
- verifiche in campo;
- verifiche da svolgere in ufficio riguardanti ciò che è stato rilevato e/o acquisito durante il sopralluogo.

Il tecnico incaricato del controllo in loco, dopo aver svolto le verifiche di carattere documentale preparatorie, effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

Il beneficiario deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno.

In caso di persona delegata dall'azienda, questa deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di delega del beneficiario, di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto.

Il controllo in loco, inoltre, può essere svolto congiuntamente al veterinario aziendale oppure in un momento distinto.

Per la verifica degli impegni e dei requisiti devono essere utilizzate le check list e la relazione di controllo approvate da OPR e allegate al presente manuale (vedasi PARTE SPECIFICA, capitolo 11 – ALLEGATI).

L'elenco dei documenti acquisiti e verificati devono essere riportati nella Relazione di Controllo nella Sezione *"ELENCO DEI DOCUMENTI acquisiti in fase di controllo in loco per svolgere le ulteriori necessarie verifiche degli impegni"*.

Il funzionario che effettua il controllo in loco dovrà, altresì, informare che le rilevazioni in loco costituiscono una fase del procedimento di controllo e che i dati rilevati saranno utilizzati per le verifiche e i controlli effettuati dal Procedimento di Controllo automatizzato in Sis.Co.

Durante il controllo occorre procedere con la verifica:

- a. dell'attuazione dell'intervento in conformità delle norme applicabili;
- b. del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario;
- d. del rispetto degli impegni specifici di Intervento;
- e. del rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica

Il tecnico controllore è tenuto a comunicare verbalmente al beneficiario che, successivamente alla visita, dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito nel corso della verifica in campo e che, in caso di irregolarità, verrà inviata successivamente comunicazione e sarà facoltà del beneficiario presentare osservazioni.

4.3.6 Svolgimento delle verifiche in campo

Durante le verifiche in campo **dovranno essere sempre effettuate riprese fotografiche georeferenziate** che documentino la realtà riscontrata sul campo. In caso di impossibilità di geo-referenziare le foto per assenza di segnale, si raccomanda di caratterizzare il più possibile la ripresa fotografica con riferimenti certi. Il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le riprese fotografiche:

- siano correttamente esposte (né buie, né eccessivamente chiare);
- contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....);
- rappresentino, con alcune riprese panoramiche, la realtà aziendale;
- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come anomalie/irregolarità (difformità o mancato impegno), documentazione, superfici, capi animali, che possano essere altresì utili ad un'eventuale valutazione sugli obblighi di condizionalità ecc.

4.3.7 Relazione di controllo

Ogni controllo in loco deve concludersi con la redazione della Relazione di Controllo, secondo il modello riportato all'Allegato 4 al presente manuale, contenente i seguenti elementi minimi:

- dati relativi al beneficiario e all'azienda agricola;
- dati relativi alle persone presenti al controllo (funzionari Organismi Delegati, beneficiario o suo delegato, ecc.);
- dati relativi all'Intervento di sostegno e alle domande oggetto del controllo;
- l'oggetto del controllo (capi, ecc.), le modalità e le tecniche di svolgimento, l'esito;
- preavviso (effettuato o no, e, nel caso in cui sia stato effettuato, data di preavviso e modalità di comunicazione);
- modalità delle misurazioni effettuate;
- eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;

- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una verifica incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre Misure/Interventi di sostegno o alla condizionalità;
- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere un controllo negli anni successivi;
- esito delle verifiche dei soli impegni verificabili direttamente in loco;
- data, luogo e firma di tutti i presenti.

Il beneficiario è invitato a firmare la Relazione di Controllo per attestare di avervi presenziato e, se lo ritiene, apporvi le proprie osservazioni.

Qualora formuli osservazioni, il beneficiario è tenuto a sottoscriverle all'interno della Relazione di Controllo.

La Relazione di Controllo, le check list di controllo e le evidenze dei controlli eseguiti in azienda devono essere allegati nell' apposita fase del procedimento istruttorio in SISCO.

Copia della Relazione di controllo, completa delle check list allegate, dovrà essere trasmessa al beneficiario alla chiusura procedimento istruttorio e prima della sua validazione, con le modalità indicate al successivo punto 8 "ESITI DEI CONTROLLI".

5 CONTROLLI TRASVERSALI ALL'INTERVENTO SRA30

Per percepire interamente il premio, i beneficiari, oltre al rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA30 richiesto, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi i cui dettagli sono riportati e specificati nell'allegato A del Bando dell'intervento SRA30:

- Condizionalità rafforzata, riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali;
- Condizionalità sociale, inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro;
- Requisiti Minimi relativi al benessere animale;
- Criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

5.1 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità rafforzata

La condizionalità è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e si applica all'intera azienda, incluse le superfici aziendali, e non solamente alle UBA richieste a premio.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda, il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Gli impegni di Condizionalità più strettamente collegati agli impegni dell'intervento SRA 30, definiti "impegni pertinenti di condizionalità", sono indicati nella tabella dell'allegato A al Bando dell'intervento SRA 30.

Il controllo del rispetto della condizionalità è realizzato secondo le modalità definite dal "Manuale operativo dei controlli di condizionalità", redatto da OPR al quale si rimanda. Il manuale è consultabile all'indirizzo <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/condizionalita-1>.

All'interno delle check list dei controlli in loco (Allegato 1 alla presente Scheda) sono riportati i controlli previsti in caso di impegni pertinenti di condizionalità.

A partire dal 2025, il controllo sul rispetto di alcuni impegni di Condizionalità verrà verificato tramite il Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS). Pertanto, anche la verifica del rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità relativi agli interventi SRA verrà controllata tramite AMS.

Nella fattispecie, gli impegni pertinenti di condizionalità che verranno controllati tramite AMS sono i seguenti:
BCAA1: Mantenimento a livello Nazionale del rapporto tra seminativi e prati permanenti – monitoraggio della conversione in altri usi;

BCAA 3: Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

BCAA 9: Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Gli impegni pertinenti di condizionalità relativi alla SRA30, il cui mancato rispetto si configura come un mancato rispetto della condizione di ammissibilità, sono i seguenti: CGO 9 – CGO10 – CGO 11; essi sono verificati recependo gli esiti dei controlli ufficiali svolti dalla competente Autorità sanitaria regionale.

5.2 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità sociale

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto della condizionalità sociale, descritto nella tabella riportata nell'Allegato A del Bando, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

Le non conformità rilevate durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, vanno considerate ai fini del calcolo del premio di tutti gli interventi SRA, TRLOM e SRB01 a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115, a cui si applica la condizionalità sociale secondo le modalità definite nei seguenti decreti:

- DM n. 664304/2022 del 28 dicembre 2022 - Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116;
- DM n. 337220/2023 28 giugno 2023 - Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23A04517)
- DM del 31 gennaio 2024 - Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

5.3 Controlli in loco sul rispetto dei requisiti minimi relativi al benessere animale (RM BA)

Il punto 2 dell'Allegato A del Bando dell'intervento SRA 30, cui si rimanda, elenca dettagliatamente gli obblighi e i requisiti minimi relativi al "*Benessere animale*", il cui rispetto, unitamente a tutti gli impegni dell'intervento SRA 30, è condizione per percepire interamente il premio.

Ai fini delle verifiche del rispetto di tali impegni, in sede di controllo in loco, i funzionari dovranno avvalersi delle apposite check list predisposte da OPR e allegate al presente manuale.

5.4 Controlli sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione prevede lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

Tutti gli ettari ammissibili, quindi, devono essere mantenuti in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione con alcuni interventi agronomici annuali che gli agricoltori si impegnano ad effettuare nel momento in cui

presentano la domanda di contributo; in questo stesso momento essi devono anche indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) quale tipo di intervento si impegnano a realizzare tra quelli previsti per il tipo di superficie agricola dichiarato.

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili:

- Pratica ordinaria

La pratica ordinaria è l'unica prevista per i terreni seminabili ed è intesa comunque come una delle pratiche consuete utilizzate dagli agricoltori sui terreni seminabili.

L'attività di mantenimento delle superfici seminabili svolta attraverso la pratica ordinaria deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantiscano la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, mantenendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

La pratica ordinaria si può sostanzialmente identificare con le normali pratiche di preparazione del letto di semina nel caso in cui il terreno sia destinato alla semina o altrimenti ad una aratura, una lavorazione leggera con erpici o ripuntatori, uno sfalcio o un passaggio con la trincia etc.

Nel caso in cui il terreno sia destinato alla semina il produttore ha anche l'obbligo di dichiarare quale tipo di preparazione del letto di semina intende adottare tra i seguenti (Circolare del fascicolo aziendale n. 0067143 del 12/09/2023):

1. tradizionale, inteso come aratura e successivo affinamento;
2. su sodo (semina su terreno sodo con seminatrici apposite);
3. "minimum tillage" (lavorazione minima generalmente superficiale);
4. pratiche equivalenti.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri;
- b. Pascolamento con animali di terzi;
- c. Sfalcio manuale;
- d. Sfalcio meccanizzato;
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo;
- f. Pascolamento e sfalcio;
- g. Nessuna pratica;
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento di 60 giorni, anche non continuativi (con bovini/bufalini, ovicapri ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato);
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare in azienda la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, registro aziendale, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.). Se a seguito di controlli, sia amministrativi sia in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

6 ISTRUTTORIA DI CONTROLLO

Per le domande selezionate nel campione per il controllo in loco, sulla base dei dati rilevati e delle verifiche effettuate in loco e dei controlli automatici svolti da Sis.Co, viene svolta un'istruttoria di controllo che si conclude con la determinazione del saldo da erogare al beneficiario.

L'esito dei procedimenti di saldo e di controllo è consultabile in Sis.Co.

Le diverse fasi dei procedimenti istruttori danno evidenza di eventuali anomalie e degli esiti dei controlli informatici e amministrativi.

Oltre ai controlli inseriti nella Check list allegata al presente manuale, il funzionario controllore dovrà verificare che il punteggio ClassyFarm sia raggiunto o mantenuto e che tutti gli item cogenti relativi alla normativa di riferimento abbiano ottenuto una valutazione almeno sufficiente (la verifica degli item cogenti deve essere effettuata sia verificando gli item presenti nelle CL ClassyFarm sia consultando le NC desunte dai controlli ufficiali relativi all'anno di domanda – 1° gennaio-31 dicembre). Il punteggio è calcolato solo dopo il caricamento delle check list finali in ClassyFarm, quindi solo dopo il controllo in loco. Pertanto, durante il controllo in loco, l'istruttore effettua la verifica di coerenza con quanto visto in loco e quanto caricato in ClassyFarm.

7 ISTRUTTORIA DI SALDO

L'istruttoria di saldo riguarda l'universo di domande che non rientrano nel campione dei controlli in loco.

In tale fase vengono svolti da Sis.Co. controlli automatici il cui esito determina il saldo da erogare a ciascun beneficiario.

Si elencano di seguito le principali verifiche svolte in fase di saldo:

- demarcazione con premio ECOSHEMA 1 livello 2: gli allevamenti di bovini e suini che aderiscono all'intervento SRA30 NON possono beneficiare del premio ECOSHEMA 1 livello 2 "Adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale - SQNBA". Viceversa, è possibile aderire all'intervento SRA30 e all'ECOSHEMA 1 livello 2 purché le UBA appartengano a specie diverse oppure alla stessa specie ma con codice allevamento diverso;
- verifica dei massimali di premio;
- verifica delle Unità bestiame (UBA) minime;
- verifica del mantenimento dei codici allevamento attivi (in BDN/fascicolo dal 1° gennaio al 31 dicembre anno domanda) in Lombardia per bovini e/o suini;
- verifica della assenza di quesiti o item cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente;
- verifica dell'effettivo caricamento della checklist di autocontrollo in ClassyFarm entro il 31 dicembre anno di domanda;
- verifica del raggiungimento e/o mantenimento del punteggio ClassyFarm a seconda della fascia di ingresso prevista dal Bando di Intervento.

8 ESITI DEI CONTROLLI

Qualora, durante i controlli di cui al presente Manuale, siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) gli OODD procedono all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni amministrative secondo le modalità previste nel Manuale "Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità", cui si rimanda.

Dopo la chiusura del procedimento di Istruttoria di controllo in SISCO e prima della sua validazione, copia della Relazione di controllo, completa delle check list allegate e del Report del Procedimento istruttorio dovranno essere trasmesse via PEC al beneficiario.

Qualora, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si rendesse necessario procedere al recupero di somme indebitamente percepite per la medesima domanda, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo, maggiorato, se del caso, degli interessi legali maturati.

Gli OODD dovranno avviare la prevista procedura in Registro Debitori e il Provvedimento Provvisorio dovrà essere trasmesso via PEC unitamente al Report Istruttorio sopra detto, con una lettera congiunta di comunicazione esiti istruttori e avvio procedimento di decadenza.

8.1 Riesame

Ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n.241/90 entro il termine di 15 (quindici) giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di esiti istruttori e avvio, ove previsto, del procedimento di decadenza con relativi allegati, i Beneficiari hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Qualora i Beneficiari abbiano presentato osservazioni, l'OD procederà con l'apertura in SISCO dell'istruttoria di revisione.

Nel caso di non accoglimento delle memorie presentate, l'OD, senza apportare modifiche all'istruttoria, darà motivazione nel campo note del procedimento in SISCO del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal Beneficiario e conferma degli esiti istruttori già comunicati, e procederà alla validazione definitiva dell'istruttoria SISCO.

Contestualmente, motivando il non accoglimento nell'apposito campo del procedimento nel Registro Debitori, confermerà in via definitiva il/i Provvedimento/i di recupero.

Nel caso di accoglimento delle memorie invece l'OODD procederà con le verifiche/modifiche conseguenti nel procedimento SISCO, dando indicazione nel campo note dell'esito istruttorio a seguito del riesame, e validando in via definitiva l'Istruttoria SISCO.

Contestualmente, sulla base degli esiti dell'istruttoria di revisione, procederà alla revisione del provvedimento di decadenza e alla sua chiusura definitiva nel Registro Debitori.

Se il richiedente non si avvale nei termini previsti della possibilità di esercitare il diritto di cui sopra, l'OODD provvede successivamente alla scadenza alla validazione definitiva in SISCO dell'istruttoria e alla chiusura definitiva del Provvedimento in Registro Debitori.

Successivamente alla chiusura definitiva della Istruttoria SISCO e del Provvedimento di recupero, in tutti i casi sopra detti, il Report Istruttorio e il Provvedimento di recupero definitivo dovranno essere trasmessi unitamente via PEC, con una lettera congiunta di comunicazione esiti istruttori e trasmissione Provvedimento di decadenza definitivi.

Per una disciplina di dettaglio del Registro Debitori si rinvia al "Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori" consultabile all'indirizzo <https://ue.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/contabilizzazione-pagamenti/nuovo-manuale-di-contabilita-opr-1>.

8.2 Sanzioni amministrative

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità", le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 sono quelle previste dalla Legge 898/86.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898¹, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA), così come stabilito con D.D.S. n. 845 del 01/12/2021.

La procedura che l'Organismo Delegato² deve seguire per richiedere l'irrogazione di sanzioni amministrative è la seguente:

- a. la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- b. la compilazione del verbale di contestazione della violazione commessa;
- c. la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero) che può avvenire mediante PEC o invio di raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;
- d. il contestuale invio alla DGA, e per conoscenza all'OPR, del verbale di contestazione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3³ della L. 898/1986, nell'ambito di applicazione delle Misure finanziate dal FEASR tra le quali rientrano gli Interventi oggetto del presente Manuale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Per importi indebitamente percepiti superiori a euro 5.000,00, oltre alle sanzioni amministrative sopra citate, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

9 DOMANDE DI MODIFICA O RITIRO E DOMANDE DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/1173, le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte.

Le domande possono essere **modificate o ritirate in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque non oltre il 15 ottobre dell'anno campagna.**

Le domande di **ritiro totale possono essere presentate in qualunque momento** attraverso il portale Sis.CO.

Non sono ammesse modifiche o ritiri successivi all'accertamento di inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio (AMS) delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

² AFCP/Provincia di Sondrio quali organismi delegati dalla DG Agricoltura.

³ Così come modificato dall'art. 14 della Legge n. 96 del 4/6/2010 - Legge comunitaria 2009.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116, **le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificare, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede, come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.**

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (**Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione**) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione, entro il 15 ottobre 2026.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. L'istruttoria di autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione è rilasciata dalla Direzione Generale Agricoltura per le domande di sostegno e dall'Organismo pagatore per le domande di pagamento.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co la domanda autorizzata di sostegno/pagamento, che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

10 NORMATIVA E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI RIFERIMENTO

- **Direttiva 1998/58/CE del 20/07/1998** "Protezione degli animali negli allevamenti";
- **Reg. (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e ss.mm.ii.**
- **Reg. (CE) N. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e ss.mm.ii.**
- **Direttiva 2008/119/CE del 18/12/2008** "Norme minime per la protezione dei vitelli";
- **Direttiva 2008/120/CE del 18/12/2008** "Norme minime per la protezione dei suini";
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289** della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290** del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115;
- **Regolamento (UE) 2017/625** del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- **Regolamento (UE) 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013;

- **Regolamento (UE) 2023/2831** della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/126** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) 2022/127** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/128** della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/1172** della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173** della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) 2024/1468** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- **Regolamento (UE) 2025/2649** del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni
- **Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022** che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
- **DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022** "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)" e ss.mm.ii.;
- **DGR n. 6392 del 29 giugno 2026** avente ad oggetto "*PAC 2023-2027 – Regime di Condizionalità per l'anno 2026: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) n. 1306/2013*";
- **D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087** recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- **D.M. del 07 marzo 2023** - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I& R)
- **D.lgs. 26/03/2001 - n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
- **D.lgs. del 2011 - n. 159** "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm. ii, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis;
- **D.lgs. del 07/07/2011 - n. 122** "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- **D.lgs. del 07/07/2011 - n. 126** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";

- **D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.** “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- **D.lgs. del 08/06/2022 - n. 18368** “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”;
- **D. Lgs.17 marzo 2023 – n. 42:** Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **D.lgs. 23 novembre 2023 – n. 188:** Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **DM MASAF del 23 dicembre 2022, n° 660087:** Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e ss.mm.ii.;
- **DM MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023** “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- **DM MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023** “Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- **DM MASAF n. 410739 del 04 agosto 2023** “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli SIGC”
- **DM MASAF n. 177 del 30/07/2024** “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;
- **DM MASAF del 31 gennaio 2024** “Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”
- **DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024** “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;
- **Legge 07 agosto 1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Legge 01 dicembre 2015, n. 194** - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- **DM N. 0410739 del 04/08/2023** - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

- **CIRCOLARE AGEA N. 57040 del 19.07.24** - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti.
- **CIRCOLARE AGEA N. 21425 del 13.03.25** - Nota di trasmissione - Documento tecnico AMS Campagna 2024 e successive
- **CIRCOLARE AGEA N. 55204 del 09.07.2025** - Procedura di selezione del campione per l'anno di domanda 2025 e seguenti per gli interventi soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità;
- **DM del MASAF n. 292670 del 17 giugno 2026**, avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello Sviluppo rurale.

PARTE SPECIFICA

Per quanto concerne gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA), Intervento SRA30 – Benessere animale, questi sono riportati e dettagliati nelle schede specifiche:

11 ALLEGATI

11.1 Allegato 1 - Checklist dei controlli in loco INTERVENTO SRA 30 – Benessere animale



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)
SRA30 – Benessere animale
Checklist dei controlli in loco
(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:	ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:
CUAA		Ragione Sociale	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM	Punteggio iniziale CLASSYFARM	
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento

ID CL ClassyFarm⁴						
Titolo della Check List						
CODICE ALLEVAMENTO	SPECIE	ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	STABULAZIONE			
		CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE
SRA 30_1		Caricamento in ClassyFarm della/e check list finale/ entro i termini previsti dal bando				
SRA 30_2		Caricamento in Repository della/e check list finale/ entro i termini previsti dal bando ⁵				
SRA30_3		Coerenza delle CL ClassyFarm iniziali e finali con la tipologia di stabulazione rilevata in stalla e con l'orientamento produttivo rilevato in stalla e desunto con BDN, come previsto dal bando				

⁴ Va compilata una Checklist di controllo in loco per ogni CL ClassyFarm pertinente alla domanda di contributo oggetto di verifica

⁵ Per questo mancato impegno è prevista un'azione correttiva che deve essere assolta entro 30 giorni dalla data ultima stabilita dal bando.



SRA30_3.1 (caso particolare del punto 3)	In caso di compresenza di più orientamenti produttivi o più tipologie di stabulazione che interessano 10 capi o più: presenza della CL ClassyFarm iniziale/finale pertinenti come previste dal bando			
--	--	--	--	--

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 30_1	Caricamento in ClassyFarm della/e check list finale/i entro i termini previsti dal bando ⁶	Documentale e di campo	da 01.10 a 31.12 anno N	Verifica che la check list finale sia stata caricata in ClassyFarm entro i termini previsti dal bando
	SRA 30_2	Caricamento in Repository della/e check list finale/i entro i termini previsti dal bando ⁷	Documentale e di campo	da 01.10 a 31.12 anno N	Verifica nel repository di Sis.Co la presenza delle check list e che questa sia caricata nei termini previsti dal bando
	SRA30_3	Coerenza delle CL ClassyFarm iniziali e finali con la tipologia di stabulazione rilevata in stalla e con l'orientamento produttivo rilevato in stalla e desunto con BDN, come previsto dal bando	Di campo	Al momento del controllo	Verifica che la/e CL ClassyFarm siano coerenti con l'orientamento produttivo aziendale/tipologia di stabulazione verificato in azienda e presente in BDN.
	SRA30_3.1 (caso particolare del punto 3)	In caso di compresenza di più orientamenti produttivi o più tipologie di stabulazione che interessano 10 capi o più: presenza della CL ClassyFarm iniziale/finale pertinenti come previste dal bando	Di campo	Al momento del controllo	Verificare che il n. di capi presenti in azienda, allevati in modo differente rispetto alla tipologia di stabulazione/orientamento produttivo prevalenti, siano superiori a 10. Se maggiore di 10 capi verificare la presenza della CL ClassyFarm pertinente.

⁶ Per questo mancato impegno è prevista un'azione correttiva che deve essere assolta entro 30 giorni dalla data ultima stabilita dal bando.

⁷ Per questo mancato impegno è prevista un'azione correttiva che deve essere assolta entro 30 giorni dalla data ultima stabilita dal bando.

11.2 Allegato 2 - Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA)



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA)

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

Numero domanda di aiuto/pagamento	
CUAA	
Ragione sociale	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM



CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE / NOTE
Il beneficiario (e/o un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti) deve, in alternativa: • possedere un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; • possedere un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi a oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; • aver fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; • aver richiesto l'iscrizione a un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; • aver maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini e ovicaprini, 5 anni per i suini; • essere titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.				

11.3 Allegato 3 – Relazione di controllo in loco

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2022/1173
Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di
Clima (SRA)

INTERVENTO SRA 30**CONTROLLO IN LOCO****Parte relativa alla verifica degli impegni***(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 2022/1173)***RELAZIONE DI CONTROLLO***(Ai sensi degli art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 2022/1173)*

AFCP/Provincia di Sondrio _____

CUAA	P.IVA	RAGIONE SOCIALE

Controllo avviato (primo ingresso in azienda) in data: _____

PEC di preavviso eseguito SI/NO, in data: _____

Persone presenti	Ufficio/struttura/azienda	Qualifica
funzionario _____	_____	_____
funzionario _____	_____	_____

Rappresentante del beneficiario presente al controllo:

Cognome Nome _____
in qualità di: rappresentante legale/titolare/contitolare/delegato (cancellare le voci che non interessano)
Riconosciuto mediante:
Tipologia documento _____ n. _____
Ente che ha rilasciato il documento: _____
Data rilascio: _____ Data scadenza _____
IN CASO SI DELEGA:
☐ Delega presente ed allegata alla relazione

Terze persone presenti al controllo:

Cognome Nome _____
in qualità di: _____
Firma _____
Riconosciuto mediante:
Tipologia documento _____ n. _____
Ente che ha rilasciato il documento: _____
Data di rilascio: _____ Data scadenza: _____

Cognome Nome _____
in qualità di: _____
Firma _____
Riconosciuto mediante:
Tipologia documento _____ n. _____
Ente che ha rilasciato il documento: _____
Data di rilascio: _____ Data scadenza: _____

DATI RELATIVI ALLA DOMANDA E AL BENEFICIARIO:

Domanda estratta a controllo secondo il criterio di ☐ RISCHIO ☐ RANDOM

Numero domanda sottoposta a controllo _____	
Funzionario istruttore:	_____
CUAA:	_____
P. IVA	_____
RAGIONE SOCIALE:	_____
SEDE LEGALE O DOMICILIO:	Via _____ Località _____ Comune _____ Prov. _____ CAP _____
LOCALITA' DEL CONTROLLO:	_____

Intervento/PLUA	UBA (dichiarate)	Codice allevamento	ID CL ClassyFarm iniziale	Titolo CL ClassyFarm	Specie	Orientamento Produttivo	Tipologia di Stabulazione

VERIFICA DEI SOLI ELEMENTI VERIFICABILI DIRETTAMENTE IN LOCO
☐ ESITO CONTROLLO POSITIVO

Nessuna inadempienza riscontrata (eventuali foto geolocalizzate)

☐ ESITO CONTROLLO NEGATIVO

Riscontrate inadempienze (foto geolocalizzate)

ELENCO DEI DOCUMENTI acquisiti in fase di controllo in loco per svolgere le ulteriori necessarie verifiche degli impegni:

Descrizione Documento	Data acquisizione	Firma del beneficiario	Firma del funzionario controllore
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____
7. _____	_____	_____	_____
8. _____	_____	_____	_____
9. _____	_____	_____	_____
10. _____	_____	_____	_____

Con la firma si conclude la fase di controllo espedita in loco.

Controllori presenti	Firma
funzionario _____	_____
funzionario _____	_____
funzionario _____	_____

Il sottoscritto _____ prende atto di quanto riscontrato durante il presente controllo in loco svolto ai fini dell'accertamento della verifica impegni sottoscritti con la domanda di adesione all'intervento SRA 30, fatti salvi gli ulteriori controlli amministrativi che verranno effettuati successivamente dall'Organismo delegato AFCP/Provincia di Sondrio volti a verificare la correttezza di tutta la documentazione. A conclusione del controllo, il beneficiario riceverà l'esito finale a cui potrà presentare memorie entro 10 giorni dal ricevimento.

Firma del Beneficiario _____

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DEI FUNZIONARI CONTROLLORI E DEL BENEFICIARIO

I campi seguenti vengono compilati nel caso in cui, nel contesto della visita, il controllore o il beneficiario desiderino verbalizzare dichiarazioni o annotazioni utili all'esito del controllo.

Rapporto particolareggiato:

Note e integrazioni degli incaricati al controllo:

Data _____

Firma degli incaricati al controllo _____

Visto del Supervisore (il Supervisore è la figura gerarchicamente superiore a colui che svolge il controllo. Es. se il controllo è svolto da un funzionario, sarà il suo Responsabile, se il controllo è svolto dal Responsabile, sarà il Dirigente)

Eventuali dichiarazioni del beneficiario:

Firma del beneficiario o suo delegato: _____

L'ESITO DEL CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO SI COMPILA UNA VOLTA TERMINATE TUTTE LE VERIFICHE, ANCHE QUELLE AVVENUTE IN UFFICIO TRAMITE DOCUMENTAZIONE, REGISTRI E MATERIALE REPERITO DURANTE LA VISITA IN LOCO

Verifica degli impegni:

- ☐ Verifica del rispetto degli impegni effettuata (check list d'intervento, inclusi gli impegni pertinenti di condizionalità)
- ☐ Verifica dei requisiti minimi effettuati (check list RM- BA)

La documentazione allegata al presente verbale (check list controllo impegni con i relativi impegni pertinenti di Condizionalità, check list requisiti minimi (RM BA), check list controllo dichiarazioni sostitutive, ecc.) è parte integrante dello stesso.

SINTESI DEL CONTROLLO SVOLTO⁸

[illegible]

⁸ Questo riquadro viene compilato una volta ultimato il controllo